

Definizioni generali

ASSICURATO:	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
CONTRATTO:	il documento che prova l'assicurazione
BROKER:	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
SOCIETÀ/ASSICURATORI:	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
POLIZZA:	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal contraente alla società.
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
MASSIMALE:	La massima esposizione convenuta fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;a) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.</p>
AMMINISTRATORE:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.
COSE:	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
SCOPERTO:	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO:	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di

	loro proprietà.
<u>DANNO LIQUIDABILE/INDENNIZZABILE:</u>	Danno determinato in base alle condizioni tutte di capitolato, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
<u>FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:</u>	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE OPERANTI PER TUTTI I LOTTI

Art. 1 – Durata dell'appalto – proroga – disdetta

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza dalle ore 24.00 del 31/08/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga tecnica della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. In relazione alla tipologia di Lotto/Sezione, i limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordo fra le parti intercorso al momento della richiesta di proroga.

È comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, d.lgs. 50/2016, l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio – decorrenza dell'appalto

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31/08/2020.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio entro le date indicate, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario del presente capitolato circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del d.lgs. 50/2016 anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente capitolato alla ATI intercorrente fra le società Aon S.p.A. e Aficurci in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni del presente capitolato, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Si dà atto che l'Ente contraente di consuetudine provvede al pagamento diretto alla Compagnia a favore del conto corrente dedicato di cui all'art.17.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n. 05/2006 e ss. mm. ii., il broker può essere autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione dell'attuale broker è a carico della società nella misura del 3,5% sul premio imponibile. Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 5 bis - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 5 ter – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi, delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 6 – Variazioni di rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, ecc).

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 – Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 14 (Rendicontazione sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

Art. 8 – Regolazione e conguaglio del premio

Vedasi normativa specifica afferente ogni Lotto/Sezione

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.

Art. 10 – Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme vigenti.

Art. 12 – Altre assicurazioni

Fatte salve le integrazioni afferenti ogni sezione, il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art. 13 – Elezioni di domicilio

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art. 14 – Rendicontazione sinistri

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,01 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 15 – Coassicurazione/ delega (operativa nel solo caso di coassicurazione ex art 1911 c.c.) e subappalto.

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, compresa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 17 – Rinuncia alla Rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto indicato nei lotti/sezioni sottostanti.

Art. 18 – Interpretazione dell'Assicurazione

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 19 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, l'appaltatore deve costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente assicurazione è stipulata in nome proprio e per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 Codice Civile.

Art. 21 – Disposizioni finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 22 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 23 – Limite massimo dell'indennizzo e/o di risarcimento

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

Art. 24 – Responsabilità solidale in caso di R.T.I.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 25 - Tutela della Privacy - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

LOTTO
ALL RISKS PROPERTY/FURTO E ALL RISKS OPERE D'ARTE

Definizioni operanti per la parte All Risks Property/Furto

Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Fabbricati, anche enti (Beni Immobili):	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, per fabbricati si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "macchinario" e "merce", comprese le fondazioni, impianti TVCC; 2. impianti elettrici per forza motrice, impianti di illuminazione, impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; impianti di video-sorveglianza; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza); 3. la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, all'interno del perimetro di pertinenza, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; 4. eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione; 5. complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. <p>Gli enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni; 1. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili; 2. fissi, infissi e serramenti d'epoca; 3. parquet, moquette, mosaici; 4. abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento. <p>Per fabbricati storici s'intendono quelli soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983</p>
Contenuto, (macchinario, impianti, merci, anche enti o beni, anche meglio indicati come beni mobiliari):	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, per contenuto/macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, ponteggi, utensili, trasmissioni, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.</p> <p>Si intendono incluse le macchine e le apparecchiature elettroniche in genere di cui alla seguente definizione, nonché i programmi in licenza d'uso e simili ed accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato, nonché, biciclette elettriche e a trazione muscolare "E-Bike" di proprietà o in locazione anche gratuita. Si intendo escluse anche le stazioni di servizio e/o rastrelliere adibite a punto raccolta delle biciclette elettriche e non.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri ed oggetti d'arte o di antiquariato, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico,</p>

	<p>naturalistico e scientifico ed archeologico quali armature, calzature, Bandiere, armi antiche, strumenti dei musicanti, e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze del Contraente, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di clienti e/o fornitori e/o spettatori e quanto altro relativo alla gestione dell'Ente che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di copertura o la cui collocazione sia dubbia o controversa.</p> <p>Il tutto ovunque nell'ambito del rischio.</p> <p>Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione.</p> <p>Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, in celle frigorifere e/o di climatizzazione in genere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p>
Contenuto (Macchine ed apparecchiature elettroniche), anche meglio indicati come beni mobiliari:	<p>Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti in genere. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computer ed altri elaboratori di dati con relativi supporti ed accessori, stampanti, fatturatrici, pesa e registratori di cassa, fotocopiatrici, impianti telex, telefax e di allarme, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici, impianti TVCC, tabelloni pubblicitari e non, server di applicazioni, apparati di connettività, posti di lavoro grafici avanzati, sistemi speciali, compresi tutti i dispositivi ad essi collegati, come ad esempio sistemi di back – up, gruppi di continuità, plotter, maxi schermi, ecc. computer PC portatili ed enti elettronici portatili quando sono all'interno degli enti assicurati e/o qualora all'interno di autoveicoli di proprietà del comune.</p>
Esplosivi:	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; 1. per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
Valori:	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, voucher, buoni pasto e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Incombustibilità:	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura – solai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); 1. Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti; 2. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Forma a Valore intero:	Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati.

Definizioni operanti per la Sezione All Risks Opere d'Arte

Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa

CONDIZIONI GENERALI VALEVOLI PER LA SEZIONE ALL RISKS PROPERTY/FURTO

Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro

A parziale deroga delle condizioni generali, il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod.Civ..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

1. per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza, fare dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
1. ferma restando l'applicazione dell'art. 1914 c.c., non alterare lo stato dei luoghi o dei Beni e, comunque conservare le tracce ed i residui del sinistro.;
2. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti

1. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 2.4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.1 "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione art. 2.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio;
5. verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1 "obblighi in caso di sinistro".

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della "Procedura per la valutazione del danno" di cui all'art. 2.3, punto 2), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.5 - Deroga alla proporzionale (applicabili al regime a Valore Intero)

Resta convenuto fra le parti, a parziale deroga dell'Art. 1907 del codice civile che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quella o quelle partite, prese ciascuna separatamente, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare superato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato di un importo pari al 20% dello stesso, e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 2.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il Contraente e la Società convengono che per "Valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Contenuto – salvo quanto previsto ai successivi punti 2,3 e 4: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali.

e che per "Valore allo stato d'uso" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. i danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
 - a) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando

comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" e "spese extra", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nel presente capitolato.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca, laddove fosse applicabile, è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell'eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell'obiettivo di ricerca, nei limiti di quanto previsto per la garanzia "Spese extra".

Quanto sopra non risulta operante per le garanzie Furto.

1. per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;
2. per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;
3. per i danni alle Opere d'Arte:
 - a) in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - a) in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
1. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
 - a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - a) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
1. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle "Esclusioni".

Art. 2.8 - Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'art. 2.31 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Art. 2.9 - Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'art. 2.7 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali

qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 2.10 - Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più dipartimenti/settori/reparti le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei dipartimenti/settori/reparti danneggiati.

Art. 2.11 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 (Euro due milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal sinistro.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Art. 2.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'art. 2.7 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di copertura singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una copertura distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.

Art. 2.13 - Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'art. 2.1 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 2.14 - Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art. 2.15 - Infiammabili

Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui alle "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata.

Art. 2.16 - Clausola di Stima

Assicurazione con dichiarazione valore

- Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore dell'intero patrimonio immobiliare. Esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata da PRAXI S.p.a. con aggiornamento redatto al 31/10/ 2019, della quale viene data copia dal Contraente/Assicurato alla Società, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.
- Limitatamente alle somme/partite assicurate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

- Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
 - Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato, comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti alla presente articolo;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l'entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
- La Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato/Contraente, come precisato alla lettera C), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi.
- Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori al 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, la copertura assicurativa degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
- Con l'appendice di aggiornamento della lettera E), si farà luogo alla regolazione del premio di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui alla lettera D), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinenti, come pure la Società è tenuta a rifondere il 50% del premio annuo in caso di riduzione delle somme assicurate.
- I premi dovuti a termine della presente convenzione dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato un relativo conto di regolazione tramite regolare appendice di polizza; se il pagamento non verrà effettuato entro il predetto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 2.17 - Leeway clause

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della Somma Assicurata nella relativa partita, con il massimo di euro 10.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 180 (centoottanta) giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto dell'Assicurazione. Contestualmente la Società provvederà anche alla regolazione del Premio per quei beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese .

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora l'aggiornamento delle Somme Assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

L'eventuale rimborso a favore della Contraente dovrà essere versato, dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio.

Art. 2.18 - Sinistri liquidabili senza intervento peritale

Di comune accordo fra le parti si conviene che taluni sinistri verranno liquidati direttamente dalla Compagnia, senza intervento peritale a patto che sia disponibile una adeguata documentazione probante (foto, fatture, preventivi di spesa dettagliati ecc...).

I sinistri per i quali verrà seguita tale procedura sono i seguenti:

1. Incendio e rischi accessori qualora l'importo presumibile del danno non superi € 10.000,00;
2. Portavalori qualora l'importo presumibile del danno non superi € 5.000,00;
3. Tentato furto qualora l'importo presumibile del danno non superi € 5.000,00.

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al lordo delle franchigie contrattuali.

Art. 2.19 - Sinistri con intervento peritale – perito dedicato

Per tutti i sinistri che, all'atto della notifica, risulteranno, presumibilmente, superiori agli importi sopra definiti l'incarico verrà affidato a un fiduciario della Società che verrà scelto di comune accordo fra le parti all'interno della rete fiduciaria della Società.

Art. 2.20 - Norma generale

Ove un sinistro inizialmente ritenuto nell'ambito definito all'art. 2.18 - "Sinistri liquidabili senza intervento peritale" dovesse evolvere e venisse riscontrato che l'importo presumibile del danno eccede quanto inizialmente stimato si procederà immediatamente come previsto all'art. 2.19 - "Sinistri con intervento peritale/perito dedicato".

Art. 2.21 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Comune provvederà a notificare la denuncia di sinistro alla Compagnia e contestualmente, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2.19 (Sinistri con intervento peritale/perito dedicato), invierà la medesima notifica al perito. La Compagnia, in sede preliminare, avrà stabilito con il proprio fiduciario regole operative tali per cui lo stesso sarà autorizzato a considerare la comunicazione pervenuta dal Comune come preavviso di incarico formale e potrà, di conseguenza, dare inizio alle operazioni peritali.

Le segnalazioni di sinistro potranno essere inviate alla Compagnia a mezzo fax, e-mail o posta elettronica certificata.

Art. 2.22 - Conduzione delle operazioni peritali e tempistica

Ricevuta la denuncia di sinistro e fatti salvi i casi previsti dall'art. 2.20 (norma generale), il fiduciario della Compagnia deve entro 24 ore prendere contatto con il Comune che si adopererà al fine di consentire al fiduciario un rapido accesso ai luoghi del sinistro.

Le operazioni peritali verranno condotte nel rispetto dei termini e condizioni di contratto e comunque secondo la consuetudine di mercato.

Al termine delle operazioni peritali, ove non sorgano riserve sulla risarcibilità del danno, il fiduciario della compagnia invierà al comune un atto di amichevole liquidazione che dovrà essere restituito firmato e completo i tutti gli allegati richiesti.

Ricevuta tale documentazione la compagnia nei tempi e termini previsti dal contratto assicurativo procederà al pagamento del sinistro a mezzo bonifico bancario comunicando al comune data dell'avvenuto ordine di pagamento.

Il Comune potrà richiedere copia degli elaborati peritali conclusivi, a giudizio della compagnia potranno essere cassate alcune parti dei predetti elaborati.

Ove sul sinistro sussistano delle riserve sulla risarcibilità il fiduciario della compagnia predisporrà un atto di accertamento conservativo con dettagliata esposizione delle riserve. Tale atto sarà inviato al comune che valuterà ed esplicherà le proprie contro riserve e lo restituirà firmato e completo degli allegati richiesti.

Ricevuta la documentazione la Compagnia, entro cinque giorni lavorativi, comunicherà al comune le proprie decisioni fermo restando il diritto dell'assicurato di far valere le proprie richieste in sedi competenti e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.

Si precisa che per ogni sinistro, il pagamento dell'importo ammesso a risarcimento/indennizzo è subordinato all'emissione di quietanza; pertanto non sarà ritenuto sufficiente quale liberatoria, la firma dell'atto amichevole liquidazione.

CONDIZIONI GENERALI VALEVOLI PER LA SEZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE

Art. 2.23 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 2.24 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

1. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
1. entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

Il Contraente deve altresì:

1. per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
1. conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
2. predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2.25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
1. oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 2.26 - Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.27 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

1. o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
2. o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

L'assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, quindi il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Art. 2.28 - Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 2.29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Inoltre l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 2.30 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di capitolato. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE VALEVOLI PER LA SEZIONE ALL RISKS PROPERTY

Art. 2.31 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati alle partite/enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di contratto.

Partita	Descrizione delle partite/enti/beni assicurati	Somme assicurate Euro
1	Beni immobili non storici -Fabbricati	1218848800
2	Beni immobili storici Fabbricati	692717200
3	Beni Immobili non Fabbricati	1500000
4	Contenuto	15.000.000,00 a primo rischio assoluto
5	Ricorso terzi	7.500.000,00 a primo rischio assoluto
6	Spese demolizione e sgombero	1.200.000,00 a primo rischio assoluto

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, il presente capitolato prevede l'assicurazione di tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e quello mobiliare di cui alle relative partite assicurate sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente anche tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Le specifiche del patrimonio immobiliare, oggetto della presente assicurazione (tipologia, ubicazione, portata..) possono essere visionate consultando gli appositi registri conservati negli uffici comunali, intendendosi comunque assicurati anche quei beni che per errore o dimenticanza non fossero inseriti nei predetti registri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e/o limitativo, tali beni sono destinati ad uffici comunali e non.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto del presente capitolato possono essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono altresì inclusi i danni agli enti assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Art. 2.32 – Esclusioni

Sono esclusi,

i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamenti, cedimenti, smottamenti, valanghe, slavine e frane;
3. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.;
4. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e degli Amministratori, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;

5. ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari;
6. perdite di mercato;
7. danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto successivamente precisato nelle garanzie e condizioni operanti;
8. inquinamento e/o contaminazione ambientale; nel caso in cui derivi altro danno indennizzabile, a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non esclusa.

i danni di:

9. deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
10. errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
11. lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari.
12. normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
13. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
14. errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori.
15. tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
16. virus informatici di qualsiasi tipo;
17. accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
18. cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni previste in capitolato; in quest'ultimo caso si intendono coperti esclusivamente i relativi costi di ricostruzione e rifacimento entro il limite di indennizzo previsto per "Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico e simili enti";
19. direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
20. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
21. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
22. la presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
23. trasporto e/o trasferimento dei Beni al di fuori delle aree recintate sia di pertinenza della contraente, sia private. S'intendono tuttavia compresi i danni ai Beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno delle predette aree;
24. reazioni termiche;
25. guasti accidentali e/o di funzionamento di Macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi, nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi (si veda apposita clausola art. 2.61 "Dispersione liquidi");
26. guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra tranne quanto previsto all'art. "fenomeno elettrico";
27. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
28. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei Beni;
29. terrorismo e Sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 2.57 "Terrorismo e/o Sabotaggio organizzato".

Le esclusioni di cui sopra (dal punto 9 al punto 29), sono garantite se causate da un evento garantito in polizza.

Art. 2.33 - Beni e costi esclusi

1. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
2. veicoli terrestri iscritti al PRA aeromobili, natanti, e loro accessori;

3. macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
4. limitatamente alla sezione furto, si intendono esclusi i beni posti all'aperto, ad eccezione delle biciclette elettriche e a trazione muscolare "E-Bike" fino ai limiti indicati nella tabella LSF;
5. gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 10.000,00 "salvo quanto previsto nella Sezione All Risks Opere d'Arte";
6. il valore del terreno;
7. beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
8. tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori dal perimetro di pertinenza e/o area delle costruzioni;
9. i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.

Art. 2.34 – Automatismo garanzie nuovi Enti e regolazione del Premio.

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti gli Enti che il Contraente/Assicurato, dovesse acquisire a qualsiasi titolo dopo la decorrenza del contratto, sempre che il valore di tali beni non ecceda € 10.000.000,00 per ogni singola acquisizione. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Qualora nel decorrere dell'anno assicurativo si dovesse procedere ad inclusioni ed esclusioni, o comunque a variazioni relative a Fabbricati e Contenuto, il Comune di Trieste, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo, deve comunicare alla Società dette variazioni entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno assicurativo di riferimento; i relativi ratei di premio, calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale, saranno versati dal Comune di Trieste o ad esso rimborsati mediante un'appendice unica di regolazione da emettersi in relazione alla predetta comunicazione ed in base a quelle eventualmente precedenti. L'appendice di regolazione così risultante potrà essere attiva, passiva o nulla e verrà pagata o rimborsata entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte dell'ufficio preposto del Comune.

Nel caso di regolazione passiva, la Società rimborserà la quota di premio incassata in eccedenza dedotte le sole imposte previste per legge.

Art. 2.35 - Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione rotture

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di contratto, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella tabella LSF.

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF.

Art. 2.36 - Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di contratto causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni:

1. causati da usura;
2. dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
3. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF.

Art. 2.37 - Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

1. "macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto;
2. gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in capitolato, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata tabella LSF.

Si precisa inoltre che, per singolo evento, si intende il protrarsi anche per diversi giorni dell'evento stesso.

Art. 2.38 - Vento forte

“Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da vento forte e cose da esso trascinate, considerato quale vento forte, anche quello discontinuo, e che si manifesti ad una velocità superiore o uguale a 80 Km/h, sono esclusi i danni subiti da:

1. “macchinario” non fisso per destinazione se posto all'aperto;
2. gru, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in capitolato, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella tabella LSF

Si precisa inoltre che, per singolo evento, si intende il protrarsi anche per diversi giorni dell'evento stesso.”

Art. 2.39 – Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 2.40 –Ghiaccio e gelo

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 2.41 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, mareggiate, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, moti ondosi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Art. 2.42 – Terremoto/maremoto

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto/Maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

1. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato nella tabella LSF;
2. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella tabella LSF.

Art. 2.43 - Danni a fabbricati aperti e beni in essi contenuti

La Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie, tensostrutture e capannoni pressostatici e beni in essi contenute.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

1. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato nella Tabella LSF per la garanzia Eventi atmosferici;

2. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Tabella LSF per la garanzia Eventi atmosferici.

Art. 2.44 - Grandine (su fragili)

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

1. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
2. lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

1. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella Tabella LSF per la Grandine;
2. in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Tabella LSF per la Grandine.

Art. 2.45 - Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, con il limite di indennizzo previsto a questo titolo, risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

E' fatto salvo quanto previsto dell'art. 1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2.46 - Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF.

Art. 2.47 - Monete, biglietti di banca e simili

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF e fermo il disposto "Limite massimo dell'indennizzo".

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 2.48 - Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità

In caso di sinistro sono coperti i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF e fermo il disposto "Limite massimo dell'indennizzo".

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articoli che precedono, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 2.49 - Onorari periti

Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 2.25 "procedura per la valutazione del danno" in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto nella tabella LSF, fermo quanto stabilito nel "Limite massimo dell'indennizzo". Entro il limite previsto nella tabella LSF verranno emesse le fatture relative alle spese degli onorari dei periti, nominati dal contraente, direttamente alla Società e da quest'ultima liquidate senza quindi un anticipo a carico del contraente stesso.

Art. 2.50 – Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute al Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nella tabella LSF.

Art. 2.51 - Disegni, modelli e simili

Relativamente ai danni a:

1. disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
2. registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella LSF e fermo il disposto "Limite massimo dell'indennizzo".

Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Art. 2.52 - Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella LSF e fermo il disposto "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 2.53 – Contenuto-Enti presso terzi (macchinario / impianti / merci)

Relativamente a contenuto enti assicurati (macchinario/impianti/merci), si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di capitolato entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella LSF.

Art. 2.54 - Occupazione non militare

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Art. 2.55 - Eventi socio-politici e atti vandalici e dolosi

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella tabella LSF.

Art. 2.56 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa.

Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 2.32 "esclusioni" la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati nella Tabella LSF.

Art. 2.57 Spese extra

La Società, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.32 "esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma indicato nella tabella LSF, le spese straordinarie documentate purché ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;

2. il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
3. le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
4. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
2. difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Art. 2.58 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di contratto.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 2.59 - Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato indicato nella tabella LSF, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 2.60 - Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

1. di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
2. verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato nella Tabella LSF;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella medesima tabella LSF.

Art. 2.61 – Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nel presente capitolato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, dipinti di pareti, soffitti e pavimenti, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, boiserie, soluzioni architettoniche di particolare pregio e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Tabella LSF.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 2.62 - Acqua Piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La Società non risponde:

1. dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
2. dei danni indiretti, conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie, salvo quanto previsto per Spese Extra e Perdita Pigioni;
3. dei danni a cose ed enti posti all'aperto, salvo che non siano a ciò destinati per il loro normale utilizzo;
4. dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Art. 2.63 - Mancata climatizzazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella tabella LSF, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;

conseguenti:

1. ad un sinistro indennizzabile a termini di contratto;
2. all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 - nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 - negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 - nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione od a temperatura controllata custoditi nei presidi di cui sopra, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o della temperatura controllata abbia avuto durata continuativa non inferiore a sei ore.

Art. 2.64 - Società di bonifica, salvataggio e ripristino

Il contraente/assicurato ha la facoltà di richiedere in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza quali incendio, alluvione, allagamento, gravi eventi atmosferici e catastrofali, atti vandalici e per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00, l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro di società qualificata nel mercato (a titolo esemplificativo BENPOWER, BELFOR, EDAM, PER o equivalenti).

Le attività di queste Società sono mirate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- Mettere in sicurezza le aree minacciate da crolli ed impedire l'accesso nell'area danneggiata.

- Mettere in sicurezza contro lo scarico nell'ambiente di liquidi inquinanti (anche da lavaggio da pioggia).
- Togliere tensione ed assicurarsi contro riaccensioni accidentali.
- Staccare tutte le alimentazioni di emergenza (batterie tampone, gruppi di continuità, ecc.).
- Spegnerne impianti di condizionamento aria, gas, vapore, aria compressa, ecc.
- Informare la Compagnia di Assicurazione.
- Evitare test funzionale di macchine o apparecchiature per scongiurare il danneggiamento post sinistro.
- Applicare le norme specifiche per il tipo di danno (vedi seguito).
- Far evacuare i fumi (aprire finestre, porte, ecc.).
- Rimuovere l'acqua di spegnimento, senza trascurare cantine, falsi pavimenti, cunicoli, conduits, ecc.
- Rimuovere oggetti bagnati (mobili, tende, moquette, merci, ecc.).
- Proteggere le zone non contaminate da contaminazione secondaria proveniente dalle zone contaminate (setti di separazione, limitare circolazione aria, stracci a terra nelle zone di passaggio, ecc.).
- Asciugare i beni danneggiati (macchine, apparecchiature, beni a magazzino, pareti, soffitti, ecc.).
- Asciugare tutti gli ambienti, senza trascurare cantine, cunicoli, condotte, ecc.
- Asciugare con aria macchine ed apparecchiature, evitando però flussi eccessivi d'aria secca su parti elettroniche (scariche elettrostatiche).
- Per le parti meccaniche, applicare oli protettivi sulle superfici metalliche esposte per ridurre la velocità di corrosione.
- Sigillare ed asciugare i beni coinvolti, per evitare reazioni chimiche;
- Altre varie di cui si renderà opportuno l'intervento.

Art. 2.65 – Assicurati Aggiunti

Premesso che alcuni immobili di proprietà del Comune sono concesse alle Parrocchie del territorio, con la presente si precisa che le singole Parrocchie sono da considerarsi assicurati congiunti di polizza. In caso di sinistro e dietro autorizzazione scritta del Comune gli eventuali danni subiti ad immobili affidati alle Parrocchie saranno direttamente liquidati alle Parrocchie stesse.

Inoltre alcuni immobili di proprietà del Comune sono affidati in gestione ad Esatto spa (Società interamente partecipata dal Comune di Trieste ed identificata con P.Iva 01051150322). che deve essere considerato assicurato aggiunto. In caso di sinistro e dietro autorizzazione scritta del Comune gli eventuali danni subiti ad immobili affidati ad Esatto saranno direttamente liquidati allo stesso.

Art. 2.66 – Limiti di indennizzo – Franchigie e/o scoperti

La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti nelle varie sezioni, fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare complessivamente per ogni sinistro, per il complesso di tutte le partite assicurate e garanzie previste, somma superiore ad

€ 150.000.000,00 (Stop Loss - garanzie di cui alla sezione - Property)

TABELLA LSF		
GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA per sinistro
Ogni danno	==	Franchigia frontale € 4.000,00 salvo le diverse franchigie e/o scoperti previsti per specifiche garanzie di seguito precisati:
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	5% del danno indennizzabile per sinistro con il massimo di € 50.000,00	Nessuna franchigia
Onorari Periti	5% del danno con il massimo di € 150.000,00	Nessuna franchigia
Spese extra	100.000,00	Nessuna franchigia
Ricostruzioni Archivi	100.000,00	Nessuna franchigia
Differenziale storico - artistico	1.000.000,00	Nessuna franchigia
Fenomeno elettrico	100.000,00	Franchigia fissa € 2.500,00
Acqua condotta - ricerca e riparazione guasti	100.000,00	Franchigia fissa € 1.500,00
Eventi Atmosferici	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% minimo € 10.000,00

Vento Forte	70% delle somme assicurate	Scoperto 20% minimo € 10.000,00
Grandine	€ 250.000,00	Franchigia frontale
Eventi Socio – politici e atti vandalici/dolosi	70% delle somme assicurate	Scoperto 10% minimo € 10.000,00= della singola ubicazione e relativo contenuto
Terrorismo	10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 con il massimo 250.000,00
Sovraccarico neve	Euro 5.000.000,00	Scoperto 5% con il minimo di € 10.000,00
Ghiaccio e gelo	250.000,00	Franchigia fissa € 2.500,00
Allagamenti, inondazioni e alluvioni	30% delle somme assicurate con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 con il massimo 250.000,00
Mareggiate	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA per sinistro
Terremoto/Maremoto	30% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 25.000,00=
Crollo e collasso strutturale	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo Franchigia frontale
Monete, biglietti di banca e simili	100.000,00	1.000,00
Imbrattamento muri	50.000,00	Franchigia frontale
Disegni, modelli, stampi e simili	25.000,00	1.000,00
Perdita pigioni	50.000,00	Nessuna franchigia
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	5% del danno con il massimo di € 100.000,00	Nessuna franchigia
Danni a fabbricati aperti, tensostrutture, capan. press.ecc, ed ai beni in essi contenute	50.000,00	Franchigia frontale
Enti all'aperto	50.000,00	Franchigia frontale
Rimozione e ricollocamento	100.000,00	Nessuna
Enti presso terzi	200.000,00	2.500,00
Dispersione liquidi	50.000,00	Franchigia frontale
Quadri, arazzi oggetti aventi valore artistico in genere	Massimo 100.000,00 con il limite di € 10.000,00 per singolo pezzo	Franchigia frontale
Merci contenute in locali climatizzati	Massimo € 200.000 per sinistro e per anno	Scoperto 5%, con il minimo di € 5.000,00
E-Bike	10.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 250,00

NON CUMULO TRA FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Resta inteso che se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, all'indennizzo/ risarcimento verrà applicata la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti verrà applicato solo quello più elevato che, se concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

CONDIZIONI SPECIFICHE VALEVOLI PER LA SEZIONE FURTO

Art. 2.66 – Oggetto dell'assicurazione

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte del contratto e nei limiti ivi stabiliti, la Società si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di beni oggetto delle sezioni di cui al presente capitolato (con esclusione delle macchine e delle apparecchiature elettroniche) accaduto durante il periodo di assicurazione, a condizione che:

1. il furto si sia verificato quando i beni si trovavano nei luoghi di cui all'art. 2.31– “Oggetto dell'assicurazione/property” - e che
2. l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi:
 - a. mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Si precisa inoltre che:
 1. equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento purché l'assicurato abbia provveduto a denunciare lo smarrimento di chiavi entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il competente ufficio preposta alla denuncia;
 2. la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 96 (novantasei) ore decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui il predetto ufficio ha effettuato la denuncia;
 - a. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
 - b. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente sezione si intende estesa:

1. ai danni causati a beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
2. alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei luoghi indicati nella tabella LSF anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;
3. al caso in cui l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
4. nei limiti specificati nella tabella LSF, ai danni materiali e diretti ai beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, dell'estorsione o della rapina consumati o tentati;
5. ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i beni o della sorveglianza dei luoghi stessi; il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 2.67 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni: verificatisi in occasione di: atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;

1. agevolati o commessi dall'assicurato o dal contraente con dolo;
2. avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi;
3. derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

Art. 2.68 – Strumenti di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o su superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fissate sul muro.

Nelle inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luce, spioncini, feritoie purché impediscano l'introduzione nei locali assicurati.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra, la Compagnia rimborserà all'Assicurato l'85% della somma indennizzabile, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

Art. 2.69 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato

Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 2.70 - Valori e Portavalori

Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:

- di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
- in occasione di:
 1. furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 3. furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 4. rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 2.71 – Guasti/danni ladri

La Società risponde dei guasti o danni cagionati dai ladri alle parti di fabbricato e suo contenuto costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 2.72 – Recupero dei beni rubati

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengano di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo. Alternativamente l'assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati: sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi e (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Art. 2.73 – Limiti di indennizzo – Franchigie e/o scoperti

La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti nelle varie sezioni, fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare complessivamente per ogni sinistro e per anno, per il complesso di tutte le partite assicurate e garanzie previste, somma superiore ad

€ 250.000,00 (garanzie di cui alla sezione Furto)

TABELLA LSF		
GARANZIA PRESTATA	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro	FRANCHIGIA / SCOPERTO per sinistro
Ogni danno	250.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Valori in cassaforte/armadi /cassetti chiusi a chiave	100.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	20.000,00	Franchigia fissa € 500,00
Guasti ladri	20.000,00	Franchigia fissa € 1.000,00
Atti vandalici da furto	20.000,00	Franchigia fissa € 1.000,00
E-Bike	10.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 250,00

CONDIZIONI SPECIFICHE VALEVOLI PER LA SEZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE

Art. 2.74 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dai beni assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso

Art. 2.75 - Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in capitolato particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto al punto 1).

Art. 2.76 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

1. causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
2. causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
3. causati da tarli, tarme od altri insetti;
4. aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulizia, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
5. a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
6. determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
7. causati o conseguenti a estorsioni o truffe
8. gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
9. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
10. verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiali di particelle atomiche;
11. causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
12. subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.

GARANZIA GIACENZA - L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nell'ubicazione specificata in capitolato. L'assicurazione vale anche per i trasporti dei beni assicurati all'interno dell'ubicazione stessa. La garanzia s'intende prestata sulla base della stima accettata.

Art. 2.77 - Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

1. non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
2. siano in atto tutte le protezioni indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati
3. che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza

4. siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
5. che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato
6. che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
7. gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

Art. 2.78 - Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

1. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali;
2. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali.

Art. 2.79 - Furto con destrezza

La garanzia furto è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Art. 2.80 - Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

1. l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
2. l'esame od il riordino della collezione;
3. durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 2.81 - Estorsione

L'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 2.82 - Giacenza e trasporto verso restauratori e tra ubicazioni museali

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 100.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida anche per il trasporto delle opere già assicurate per il rischio giacenza e che debbano essere trasportate tra le diverse ubicazioni assicurate in polizza.

Art. 2.83 - Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

**LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI, UBICAZIONI
OPERE D'ARTE**

Art. 2.84 – Limiti di risarcimento – Franchigie e/o scoperti – sezione all risks opere d'arte

La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti qui di seguito.

Terrorismo	Limite di indennizzo per sinistro € 15.000.000,00
Eventi Atmosferici	
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	
Eventi Sociopolitici	
Terremoto	

Art. 2.85 - Calcolo del premio e Massimali di assicurazione

Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983:

Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto € 40.000.000,00 (Euro quaranta milioni/00) con un sottolimito per singola opera/bene assicurata/o € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00)

Art. 2.86 – Ubicazioni beni assicurati

L'assicurazione è valevole per le seguenti ubicazioni:

Ubicazione 1

Denominazione	MUSEO REVOLTELLA Galleria d'arte moderna	
Indirizzo	Via Diaz, 27 Trieste	
Valore beni		€ 84484374,87

Ubicazione 2

Denominazione	MUSEO CIVICO SARTORIO	
Indirizzo	Largo Papa Giovanni XXIII, 1 Trieste	
Valore beni		€ 60858520

Ubicazione 3

Denominazione	MUSEO CIVICO TEATRALE "Carlo Schmidl"	
Indirizzo	Via Rossini, 4 Trieste	
Valore beni		€ 23.152.310,39

Ubicazione 4

Denominazione	MUSEI CIVICI DI STORIA ED ARTE – FOTOTECA, ARCHIVI, BIBLIOTECA	
Indirizzo	Via Rossini, 4 Trieste	
Valore beni		€ 13.224.531,95

Ubicazione 5

Denominazione	MUSEO CIVICO DI STORIA ED ARTE, ORTO LAPIDARIO E LAPIDARIO TERGESTINO	
Indirizzo	Piazza della Cattedrale, 1 e 3 Trieste	

Valore beni		€ 12.433.415,00
--------------------	--	-----------------

Ubicazione 6

Denominazione	Museo Storico di Guerra per la Pace "D.de Henriquez"	
Indirizzo	via Cumano 22 e 24 Trieste	
Valore beni		€ 6.883.364,00

Ubicazione 7

Denominazione	Civico Museo Morpurgo e Civico Museo di Storia Patria	
Indirizzo	via M.R. Imbriani, 5 Trieste	
Valore beni		€ 3.549.196,71

Ubicazione 8

Denominazione	Civico Museo del Risorgimento e Sacario di Oberdan	
Indirizzo	Via XXIV Maggio, 4 Trieste	
Valore beni		€ 332.385,00

Ubicazione 9

Denominazione	Civico Museo d'Arte Orientale	
Indirizzo	Palazzetto Leo, Via San Sebastiano, 1 Trieste	
Valore beni		€ 661.600,00

Ubicazione 10

Denominazione	Civico Museo della Risiera di San Sabba	
Indirizzo	Via Palatucci, 5 Trieste	
Valore beni		€ 168.405,00

Ubicazione 11

Denominazione	Civico Museo del Castello di San Giusto - Armeria - Bastione Fiorito	
Indirizzo	Piazzale della Cattedrale, 3 Trieste	
Valore beni		€ 2.640.200,00

Ubicazione 12

Denominazione	Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata	
Indirizzo	Via Torino 8 - Trieste	
Valore beni		€ 691.870,00

Ubicazione 13

Denominazione	Museo del Mare	
Indirizzo	Via Campo Marzio 5 - Trieste	

Valore beni		€ 4.030.407,00
--------------------	--	----------------

Ubicazione 14

Denominazione	Museo di Storia Naturale	
Indirizzo	Via Tomiz 4 - Trieste	
Valore beni		€ 20.491.727,49

Ubicazione 15

Denominazione	Acquario Marino	
Indirizzo	Molo Pescheria 2 - Trieste	
Valore beni		€ 25.185,50

Ubicazione 16

Denominazione	Orto Botanico	
Indirizzo	Via Marchesetti 2 - Trieste	
Valore beni		€ 558.570,10

Ubicazione 17

Denominazione	Biblioteca civica Hortis	
Indirizzo	Via Madonna del Mare 13, Trieste	€ 23.530.000,00

Ubicazione 18

Denominazione	Palazzo Biserini	
Indirizzo	Piazza Hortis 4 Trieste	€ 12.519.543,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VATTA RICCARDO

CODICE FISCALE: VTTRCR71H26L424J

DATA FIRMA: 20/04/2020 18:01:01

IMPRONTA: 79A1676707A881419CFC5EBF1562E75882ED5CCDE20ED60117D87E9C5BF5AF7E
82ED5CCDE20ED60117D87E9C5BF5AF7E5A5D8E5616852F506639EE811BB18553
5A5D8E5616852F506639EE811BB18553D0661C0814BA5C33C04258256418B75C
D0661C0814BA5C33C04258256418B75CE4087A1C5B61F1E2C2C3B9782FDDA3ED